

N. 804/13
N. 1644/15

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 838/2017 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 13/06/17

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Elena Sechi, all'udienza del **15/03/2017**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA Rito abbreviato

nei confronti di:

GALLI Donatella, nata a Desio (MI) il 19/10/1962, residente a Barlassina in via Pirandello n.16, elettivamente domiciliata a Monza in via Missori n. 10 presso lo studio del difensore; -

LIBERA, assente

Difesa di fiducia dall'avv. Maurizio BONO del Foro di Monza

IMPUTATA

*delitto p. e p. dagli artt. 3 L. 654/1975, come sostituito dall'art. 1 D.L. 122/1993, conv. in L. 205/1993, e poi dall'art. 13, I comma lett.a) L. 85/2006 e dall'art. 1 D.L. 122/1993, conv. in L. 205/1993, perché propagandava idee fondate sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto ai meridionali e commetteva atti di discriminazione razziale ed etnica fondata sulla superiorità sopra indicata. In particolare, in riferimento al post inserito su facebook della foto satellitare dell'Italia priva delle regioni dal Lazio e dagli Abruzzi in giù e la frase: " il satellite vede bene, difendiamo i confini....", commentava "mi piace" aggiungendo: "Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili" augurandosi quindi una catastrofe naturale nel centro-sud dell'Italia, provocata dai tre più grandi vulcani attivi colà esistenti.
Desio e Barlassina, fine ottobre 2012;*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

IL P.M.: Chiede la condanna a euro 4000 di multa .

LA PARTE CIVILE: come da conclusioni scritte e nota spese.

LA DIFESA : Chiede l'assoluzione

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 5/06/2014 il PM ha citato in giudizio l'odierna imputata, chiamandola a rispondere del reato indicato in epigrafe e fissando l'udienza del 23/10/2015.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, l'imputata ha reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 1/04/2016 ed all'esito ha richiesto di essere giudicata con le forme del rito abbreviato. Ammesso il rito richiesto e svoltasi la discussione, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate all'udienza del 15/03/2017 il giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela depositata in data 12/11/2012 dall'avv. Angelo Pisani - odierna parte civile in qualità di Presidente dell'VIII Municipalità del Comune di Napoli - presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, successivamente trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

I fatti riportati nella querela sono nella loro materialità in larga parte incontrovertibili e possono essere riassunti come segue: Donatella GALLI, esponente della Lega Nord e consigliera provinciale di Monza e Brianza, *in data da accertare, si è resa autrice su face book, in una discussione dove per oggetto era rappresentata una penisola italiana priva delle regioni dal Lazio e dagli Abruzzi in Sud, dell'inserimento di un post recante la seguente frase: "Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili".*

Secondo il querelante, *tale affermazione rivolta ai tre vulcani più grandi del sud attualmente attivi nel compiere il loro lavoro, suona come un augurio che possa verificarsi una catastrofe naturale nel centro sud. Ed assume, anche in virtù della carica istituzionale rivestita dall'autrice, esponente della Lega Nord, una indubbia rilevanza penale, giungendo a configurare, secondo l'impostazione fatta propria dalla Pubblica Accusa, una condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, basate sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto ai meridionali.*

Nel rendere spontanee dichiarazioni, la sig.ra GALLI ha ammesso di avere inserito il *post* sopra menzionato, quale commento all'immagine "tronca" della penisola italiana vista dal satellite¹ e condivisa da un altro profilo, sostenendo da un lato che si trattava solo di un

¹ Nel riportare la materialità della condotta, nelle spontanee dichiarazioni rese l'imputata ammette con chiarezza la paternità delle espressioni utilizzate nel capo d'imputazione: *effettivamente, la foto oggetto del presente processo era stata postata da un mio conoscente ed io l'avevo vista tramite il mio profilo. Ho avuto l'infelice idea di commentarla con la frase riportata nel capo d'imputazione. Tengo a precisare che si trattava esclusivamente di uno "sfottò", non voleva essere nulla di più.*

commento ironico e che il carattere goliardico del messaggio non era stato colto dagli utenti della rete, e che – anzi - era stato il pretesto per una violenta escalation di messaggi via via più violenti, anche in commento a falsi profili attivati a suo nome da soggetti rimasti ignoti.

L'imputata ha dichiarato infatti che alcuni giorni dopo aveva scoperto che un soggetto rimasto ignoto aveva abusivamente creato un profilo a suo nome, inserendovi ulteriori frasi e immagini "sconvenienti" ed attribuendole falsamente alla sua paternità, unitamente ad un falso volantino, ugualmente pubblicato su face book, contenente la sua immagine associata a frasi inneggianti l'utilizzo dei forni crematori e all'auspicato parallelismo tra la sorte degli ebrei e quella dei meridionali; i procedimenti penali aperti in conseguenza di tali messaggi e/o immagini sono stati archiviati all'esito delle indagini preliminari.

In sua difesa, ha sostenuto che il profilo in questione era personale, sostenendo che nulla lo stesso aveva a che vedere con aspetti politici o istituzionali e che si trattava di un profilo privato, usato per interloquire con amici, senza rendersi conto di quali potevano essere le potenzialità del mezzo (*purtroppo, solo a seguito di questa spiacevole vicenda e con mio enorme rammarico, ho potuto rendermi conto di quanto sia pericoloso questo mezzo e ciò è avvenuto a spese mie e della mia famiglia, tanto che per tornare ad una vita normale ho dovuto eliminare il mio profilo. Ero convinta che quanto apparisse sul mio profilo rimanesse all'interno della cerchia esclusiva dei miei amici, che mi conoscono e sanno che non sono certo una persona spinta da odio razziale e razzista*).

Ha ribadito anche innanzi al giudice la sua volontà di non voler pubblicare nulla di ingiurioso, sostenendo di avere *semplicemente ed ingenuamente commentato una foto pubblicata da una terza persona* e lamentandosi di essere l'unico soggetto ad avere subito la gogna mediatica, le denunce ed i conseguenti procedimenti penali, aggiungendo di non essere consapevole del fatto che il suo commento potesse essere letto da più persone.

In linea di diritto, la difesa ha sostenuto che la condotta descritta nel capo d'imputazione (ovvero la circostanza che la sig.ra GALLI abbia postato nel proprio profilo Facebook una foto dell'Italia sommersa in parte dall'acqua a partire dal centro della penisola e con un commento con il quale ha aggiunto "Forza Vesuvio, forza Etna, forza Marsili") non sia idonea a configurare la condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto ai meridionali, posto che in forza della modifica intervenuta a partire dal 2006, la parola "*propaganda*" avrebbe un significato estremamente differente dalla precedente espressione "*diffondere*", secondo una parte della dottrina nella evidente intenzione di restringere l'area di rilevanza penale della condotta; in altri termini, con il termine "*propaganda*" si avrebbe riguardo alla condotta volta a fare proselitismo, ovvero diffondere l'idea con l'intento di influenzare altri soggetti a favore di questo pensiero.

Nel caso concreto si potrebbe parlare di mera diffusione del pensiero, in considerazione della particolare potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato per veicolare il messaggio, ma con esclusione di qualsiasi finalità di propaganda in capo all'imputata nel senso richiesto dalla norma incriminatrice.

Inoltre, il chiaro dettato normativo legato alla indicazione dei termini di razza, colore, etnia, escluderebbe - in osservanza del principio di tassatività della fattispecie penale - la possibilità di sussumere nella condotta penalmente rilevante la ipotizzata differenza tra popolazioni ugualmente italiane, rispetto alle quali non si potrebbe individuare alcuna distinzione razziale e/o etnica.

Sotto il profilo soggettivo, la difesa ha evidenziato come mancherebbe in ogni caso la necessaria intensità del dolo: per discriminazione si intende infatti, secondo la portata definitoria della Convenzione di New York, *ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, la discendenza, l'origine etnica e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*, e tale elementi sarebbero assenti nel caso concreto.

Il Tribunale ritiene che gli elementi presenti nel fascicolo delle indagini preliminari siano idonei a sostenere adeguatamente la fondatezza dell'ipotesi accusatoria nei confronti dell'imputata, nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.

Occorre osservare, in linea di fatto, come non vi siano dubbi in relazione alla circostanze che le espressioni riportate nel capo d'imputazione siano da attribuire alla paternità della signora GALLI Donatella, che le ha inserite quale commento sul proprio profilo Facebook, nel condividere dal profilo di un altro utente del social network l'immagine della penisola italiana "dimezzata".

Le argomentazioni difensive svolte in sede di discussione finale riguardano

- la ricostruzione di un contenuto di odio razziale o discriminazione nelle espressioni utilizzate, ricondotte ad un infelice "*sfottò*", privo di reale intento discriminatorio, che sarebbe dovuto restare come tale confinato nella ristretta cerchia degli "amici" ed invece aveva avuto diffusione virale sul *web*;
- la ritenuta impossibilità di ricondurre tale condotta alla nozione di propaganda dell'odio razziale, mancando del tutto nell'autrice di tali espressioni una reale intenzione di propaganda e la presenza di sentimenti fondati sulla superiorità razziale (l'imputata ha più volte dichiarato di non nutrire alcun sentimento razzista nei confronti dei meridionali e di avere "persino" conoscenti e vicini di casa di origine meridionale, con i quali intrattiene amichevoli rapporti quotidiani).

La difesa ha inteso in definitiva minimizzare la portata lesiva della condotta e l'intensità dell'elemento soggettivo, riconducendo l'episodio ad una semplice *boutade* in una cerchia di amici di Facebook, che sarebbe come tale priva di rilievo penale, difettando dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata.

Resta da valutare a questo punto se le espressioni riportate nel capo d'imputazione abbiano effettivamente una portata di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale degli

italiani settentrionali su quelli meridionali e se del necessario elemento soggettivo sia stata data all'esito del giudizio idonea dimostrazione.

La valutazione di tali aspetti rende necessaria una sia pur sintetica disanima della struttura del reato in contestazione e degli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza nella ricostruzione e nell'applicazione della fattispecie, terreno di difficile equilibrio tra la tutela della dignità della persona e la libera manifestazione del pensiero.

Entrambi i profili presentano infatti aspetti problematici di non immediata soluzione, oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che è opportuno affrontare preliminarmente in astratto, per poi applicare al caso concreto.

Come è noto, nell'ambito del nostro ordinamento interno, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1965, n. 654. Gli stati firmatari della convenzione, con l'art. 4, assunsero l'obbligo di *"dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento"*, nonché a *"dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività"*.

Orbene, nell'ambito di una più complessa ed articolata riforma dei reati di opinione, la legge 24 febbraio 2006, n. 85 (*Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, in Gazz. Uff. 13/03/2006, n. 60*) all'art. 13 ha modificato l'art. 3 della L. 654/1974, novellando la norma e prevedendo – per la parte di interesse nel presente procedimento - *che salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

Si tratta di un reato plurioffensivo, che tutela sia l'ordine pubblico, inteso come diritto alla tranquillità pubblica, sia - in misura predominante per la dottrina e la giurisprudenza - la dignità umana. Due sono quindi i soggetti passivi: quelli che siano eventualmente singolarmente individuati nel caso concreto e l'intero gruppo etnico. In tal senso, osserva la S.C.², *non assume evidentemente alcun rilievo la circostanza che la condotta sia diretta a discriminare non delle persone specificamente individuate, ma, in maniera indifferenziata, tutti gli appartenenti ad una determinata comunità.*

² Cfr. di recente sul punto, con ampi richiami all'inquadramento sistematico della fattispecie, Cass. Sez. III, 14/09/2015, n. 36906

La fattispecie contestata è un reato di pura condotta, o di pericolo astratto, a nulla rilevando che l'azione abbia prodotto degli effetti, cioè che nell'immediatezza del fatto l'incitamento o la propaganda siano o meno stati recepiti.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, non importa il modo o il mezzo con il quale le idee vengono divulgate, mentre è necessario, perché il reato si perfezioni, che l'espressione discriminatoria sia percepita da un'altra persona. Solo in tal caso il pensiero manifestato diviene penalmente rilevante e come tale sanzionabile.

Non rileva, d'altra parte, trattandosi di reato di pericolo, che i soggetti passivi percepiscano l'espressione come un'offesa alla propria dignità.

L'offensività dell'espressione va relazionata di volta in volta con l'etnia verso cui si dirige e deve altresì rivelare un sentimento di superiorità della razza o dell'etnia di appartenenza del soggetto attivo ovvero di odio per la razza o l'etnia di appartenenza del soggetto passivo. La S.C. aggiunge inoltre che il razzismo può anche essere "implicito", non dovendo necessariamente esternarsi sotto forma di atti flagranti accompagnati da chiare ed esplicite manifestazioni di idee.

Occorre osservare comunque che la norma in questione non contiene alcuna definizione di razzismo, di discriminazione o di odio razziale, e che la pluralità dei possibili significati delle espressioni richiamate deve essere con attenzione ricostruita dall'interprete, per le immediate ripercussioni sulla determinazione dell'area delle condotte penalmente rilevanti.

La casistica giurisprudenziale in proposito è varia, di frequente legata ad espressioni collegate alle campagne elettorali ed alle manifestazioni di tipo schiettamente politico (che evidentemente pongono più delicati problemi nella ricerca di un equilibrio con il principio di libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica)³, ma in linea generale il criterio è legato all'individuazione di un messaggio contenente un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità, oppure un manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola razza⁴. In dottrina si è evidenziato come a circoscrivere la nozione di discriminazione, rilevante ai fini che in questa sede interessano, si adoperi di frequente il richiamo al sentimento di superiorità della razza di appartenenza e, specularmente, di inferiorità della razza o dell'etnia cui la condotta (nel caso di specie, l'auspicio) è rivolta.

Il razzismo è una forma particolare di discriminazione, che indica la razza (o l'appartenenza ad una etnia) come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze o gruppi etnici superiori ed inferiori; le prime destinate al comando e/o alla supremazia, le seconde alla sottomissione o comunque all'inferiorità sociale.

³ Il tema è di frequente posto all'attenzione delle corti sovranazionali e di recente ha avuto sviluppi di particolare interesse con riferimento alle fattispecie di c.d. "negazionismo".

⁴ Cfr. Cass. Sez. 5, 28/01/2010, n. 11590; Cass. Sez. 5, 28/12/2009, n. 49694

La S.C.⁵ ha precisato che il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione e che odiare significa manifestare un'avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata, sicchè non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o antipatia.

La giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo largamente maggioritario⁶, ha stabilito che, con riferimento alla previsione sub a) - oggetto specifico della contestazione in esame - la sostituzione del concetto di "diffusione" di idee razziste con quello di "propaganda" di tali idee non comporti una discontinuità di contenuto del paradigma della condotta criminosa rispetto alla normativa antecedente, osservando come⁷ sussista continuità normativa tra le corrispondenti fattispecie incriminatrici, *in quanto la condotta consistente nel "propagandare" idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nel "diffondere" in qualsiasi modo le medesime idee.*

Tuttavia, si deve osservare come il concetto di "propaganda" sia certamente più ristretto rispetto a quello di "diffusione con qualsiasi modo" utilizzato nel testo normativo previgente e che l'ampiezza semantica del termine sia stata definita dalla Corte Costituzionale nella pur risalente sentenza n. 87/1966, nella quale ha chiarito che "propagandare" non significa semplicemente divulgare idee da poter portare a conoscenza di altri, ma implica un *quid pluris*, consistente in un'azione più specifica il cui risultato è rivolto ad influire sulla psicologia e sull'altrui comportamento e pertanto implica che **la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata: propagandare un'idea, infatti, significa divulgarla al fine di influenzare il comportamento e la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere consenso intorno all'idea propagandata**⁸.

E' fondamentale che la discriminazione si fondi sulla qualità e sull'appartenenza del soggetto ad una categoria (zingaro, ebreo, nero...) e non sui suoi comportamenti: presupposto della configurabilità del reato di propaganda di idee discriminatorie previsto dalla fattispecie contestata è, in altri termini, l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata dalla pretesa superiorità razziale o odio etnico.

Quanto all'elemento soggettivo, perché si realizzi il reato è sufficiente il dolo generico, perché lo scopo di influenzare l'opinione altrui è insito nella condotta propagandistica. E'

⁵ Cass. Sez. III, 13/12/2007, n. 13234

⁶ Cfr. Cass. 36906/15, cit.

⁷ Cfr. Cass. Sez. III, 7/05/2008, n. 35781. Nella sentenza si è ulteriormente precisato che, con la novella del 2006, si è semplicemente modificato in misura più favorevole il trattamento sanzionatorio, senza che possa riscontrarsi alcuna soluzione di continuità normativa "tra le ipotesi di incitamento e quella di istigazione a commettere atti di discriminazione (...). Infatti, secondo il comune significato delle parole, istigazione altro non è che l'incitamento a commettere atti riprovevoli, sicché anche l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, adoperato dal legislatore del 1993, equivaleva alla istigazione, considerato che la discriminazione razziale continua ad essere riprovevole nella successione di leggi penali di cui si discute. In sostanza, la sostituzione del verbo "incitare" col verbo "istigare" non è altro che una precisazione linguistica che non modifica per nulla la portata incriminatrice della norma.

⁸ Cfr. Cass. 36906/15, cit.

quindi sufficiente che l'agente sia consapevole del contenuto dell'idea che volontariamente propaganda e dell'idoneità oggettiva a condizionare l'opinione altrui, chiedendone l'adesione. Nella sentenza più volte citata, la S.C. ha statuito infatti che la propaganda razziale è penalmente rilevante quando si fonda sulle qualità del soggetto e non sui comportamenti, onde la discriminazione per l'altrui diversità è cosa ben diversa dalla discriminazione per l'altrui criminalità; un soggetto può essere anche legittimamente discriminato per il suo comportamento, senza che si incorra in una sanzione penale, ma non per la sua qualità di essere diverso.

Tanto premesso, ne deriva che il presupposto per la configurabilità del reato di propaganda di idee discriminatorie previsto dalla norma contestata è l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da una pretesa superiorità razziale o da odio etnico, nazionale o religioso.

Secondo la S.C. il giudice di merito è chiamato di volta in volta a valutare nel caso concreto, dandone adeguatamente conto in motivazione, se l'azione sottoposta al suo giudizio, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, nonché in relazione al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, costituisca reato. *Egli dovrà, in proposito, operare un'interpretazione della normativa in esame che valorizzi la concreta pericolosità e offensività delle condotte, attraverso la necessaria contestualizzazione delle stesse, in modo da raggiungere un soddisfacente punto di equilibrio fra i principi di rango costituzionale della libertà di espressione della pari dignità e non discriminazione.*

Occorre a questo punto osservare come il funzionamento di Facebook - uno tra i più diffusi e popolari social network ad accesso gratuito - costituisca una vera e propria rete virtuale nella quale può essere coinvolto un numero indeterminato di navigatori internet, che tramite il sito stesso e l'accesso ai vari profili entrano in relazione, condividendo e/o scambiando contenuti visibili agli stessi utenti facenti parte del gruppo di amici o comunque a questo collegati.

E' possibile all'interno del social network creare propri profili "personali", nei quali pubblicare e/o condividere foto, video, informazioni personali, liste di interessi e aderire a gruppi di "amici". Come è di comune esperienza, Facebook consente agli utenti di poter inviare e ricevere messaggi, ricevere commenti e la possibilità di scrivere nella c.d. "bacheca" di altri utenti, con la facoltà di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni.

In altri termini, la piattaforma in questione può rappresentare un'importante cassa di risonanza (anche) per la propaganda/divulgazione di idee razziste proprio per i suoi caratteri di *community* aperta ed accessibile a chiunque e questo anche nel caso di profilo "chiuso", ovvero nel caso in cui la pagina personale possa essere visualizzata solo dai cd "amici", ossia gli utilizzatori di Facebook con i quali il singolo - attraverso l'accettazione di una c.d. "richiesta di amicizia" - ha deciso di dialogare⁹.

⁹ La S.C., sent. 11/07/2014, n. 37596 ha ritenuto FB un luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi assimilabile ad un luogo pubblico, osservando come "sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook rappresenti una sorta di agorà virtuale o meglio una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni"

E' appena il caso di rammentare che le potenzialità del mezzo sono ampiamente note ed anzi abilmente sfruttate dagli utenti, che tendono a ricercare il massimo numero di condivisioni e gradimento dei propri messaggi, oggetto non di rado di maniacali contabilizzazioni dei "like" ed in ogni caso della possibilità di condividere l'informazione in modo sostanzialmente illimitato, prescindendo dal consenso e dalla volontà del primo soggetto che l'ha immessa, e che spesso sopravvive alla eventuale cancellazione del suo autore dal social network.

Nel caso concreto, l'auspicio formulato dall'imputata nel suo icastico *post* all'immagine della penisola italiana vista dal satellite, non ha altro significato che auspicare la distruzione del Meridione d'Italia attraverso catastrofi naturali, come contestato nel capo d'imputazione ed il commento è diffuso attraverso il proprio profilo Facebook offrendolo (come avviene appunto nel *web* con la diffusione di una battuta o di un *tweet*) non al dibattito ed all'eventuale manifestazione di divergenti opinioni del proprio gruppo di amici, ma all'adesione ammiccante e complice ricercata in una vasta platea rispetto ad una espressione indubbiamente iperbolica, ma altrettanto univocamente carica di avversione, tesa evidentemente a rafforzare il proprio senso di appartenenza in contrapposizione ad un'altra comunità di persone, proprio dall'imputata definite e negativamente connotate per il solo essere originarie del Meridione d'Italia.

In questo senso non può non evidenziarsi l'evidente (e forse non del tutto inconsapevole) paralogismo nel quale incorre la difesa, nell'evidenziare l'estraneità della distinzione italiani settentrionali/meridionali al concetto di discriminazione razziale, deducendo dalla sicura appartenenza ad un unico ceppo razziale la mancanza di rilevanza della fattispecie contestata, da ritenersi relegata alle contrapposizioni determinate dalle differenze religiose o di appartenenza a gruppi definiti dal colore della pelle o da determinati tratti somatici.

L'argomento da un lato prova troppo e dall'altro conferma indirettamente il carattere di immotivata e violenta avversione dell'imputata a un gruppo di soggetti, dalla stessa definiti sulla sola base della loro provenienza geografica, circostanza che "in negativo" circoscrive l'appartenenza dell'imputata al distinto gruppo etnico dei "settentrionali", legittimato di per sé ad auspicare la distruzione delle popolazioni percepite come antagoniste.

Con il che, l'utilizzo di Facebook per veicolare un messaggio di questo tipo presenta di per sé potenzialità di amplissima pervasività, che lo pongono in un'area sicuramente più intensa della mera diffusione e sicuramente in ogni caso ben al di là della pretesa "ristretta cerchia di amici" ai quali la signora GALLI ha dichiarato di voler comunicare la propria "battuta", assimilando la situazione ad una boutade scherzosa pronunciata in pizzeria alla presenza di amici.

Ma così non è: la "battuta" è di chiaro ed inequivoco contenuto razzista, nel senso di pregiudizialmente ostile nei confronti di alcune popolazioni in quanto tali, con un'espressione sicuramente carica di violenza e concretamente idonea – come sperimentato dalla stessa imputata nello sviluppo successivo dei post inseriti, della diffusione virale del suo messaggio e dei *fakes* dalla stessa denunciati, via via più violenti – a propagandare l'avversione nei confronti dei meridionali, senza alcuna plausibile ragione a sostegno dell'ostilità manifestata, espressione univoca di un sentimento immediatamente percepibile

dai possibili destinatari come connotato all'esclusione di condizioni di parità rispetto alle popolazioni offese.

Affermata dunque la penale responsabilità dell'imputata in riferimento al reato contestato, in considerazione della sua incensuratezza e del contesto concreto in cui è stato realizzato il fatto e valutato la concreta intensità del dolo, possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quantificare la pena in giorni venti di reclusione, per effetto della riduzione determinata dalla scelta del rito sulla pena di giorni trenta di reclusione.

Si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo favorevole la prognosi in relazione alla futura astensione da ulteriori condotte di reato e confidando nell'effetto deterrente della presente sentenza.

Non si concede il beneficio della non menzione, in considerazione dell'incontestato ruolo di esponente politico ricoperto dalla signora GALLI e della esigenza per i consociati di avere piena conoscenza del precedente penale oggetto del presente giudizio.

All'accertamento della penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in favore della parte civile, conformemente alle richieste che hanno quantificato il danno nella misura simbolica di 1 euro e la rifusione delle spese sostenute per la costituzione e il giudizio, nei termini riportati in dispositivo.

Visto l'art. 544 c.p.p. si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

GALLI Donatella colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, la condanna alla pena di giorni venti di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputata al risarcimento del danni nei confronti della costituita parte civile, liquidato nell'importo simbolico di un euro, come richiesto, nonché alla rifusione delle spese per la costituzione ed il giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.

Termine di giorni novanta per la motivazione

Monza, 15/03/2017

IL GIUDICE
Dott.ssa Elena SECHI

Depositato in cancelleria

Oggi

13 GIU. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Daniela GIACOMODONATO



526
CANCELLERIA
MEDIANTE
MONZA
SULL'ORIGINALE
E.U. 15/03/17
MONZA
IL CANCELLIERE